

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 677-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

**col Ministro della Marina Mercantile**

**e col Ministro della Sanità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il negoziato per questo Accordo è stato assai lungo e complesso. Ma esso costituisce un risultato di capitale importanza nella storia dei rapporti fra i due paesi. Nei traffici con l'Algeria gli armatori italiani erano penalizzati da una situazione di fatto sfavorevole. Dopo questo Accordo la situazione si presenterà notevolmente migliore.

Infatti la convenzione italo-algerina sui trasporti marittimi consentirà di superare lo squilibrio esistente e di far partecipare in modo equilibrato ai traffici tra Italia e Nord Africa le compagnie di navigazione di entrambi i paesi.

Contestualmente viene auspicata e richiesta una conferenza, coerente con i principi nelle Nazioni Unite, che stabilirà l'organizzazione del traffico fra Italia e Algeria.

L'accordo prevede anche:

1) che i noli vengano forniti al livello più basso possibile, secondo la richiesta specifica algerina;

2) il reciproco riconoscimento dei documenti di bordo della gente di mare;

3) la procedura di soluzione delle controversie;

4) un'ampia cooperazione nell'assistenza tecnica e professionale.

Questo Accordo è destinato a migliorare l'intero quadro del trasporto di merci e del commercio marittimo fra Italia e Algeria ed eliminerà molti degli ostacoli che si frappongono allo sviluppo degli scambi.

Anche in questo caso la *ratio* dell'Accordo è di promuovere un incontro globale fra i paesi dell'area mediterranea e di stabilire un dialogo privilegiato fra queste Nazioni. L'accordo è concluso per 5 anni.

La Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

GEROSA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti e la navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmato ad Algeri il 28 febbraio 1987.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, ultimo comma, dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.